



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n. 483/16/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ WIND
TELECOMUNICAZIONI S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8,
COMMA 9, DELL'ALLEGATO A, ALLA DELIBERA n. 8/15/CIR
(CONTESTAZIONE n. 12/16/DTC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 3 novembre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”* di seguito Codice;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”* di seguito legge n. 689/81;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante «Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS, di seguito Regolamento;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 8/15/CIR, del 13 gennaio 2015, recante “*Adozione del nuovo Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa, che modifica ed integra il Piano di numerazione di cui alla delibera n. 52/12/CIR*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 56/15/CIR;

VISTO l’atto del Direttore della Direzione tutela dei consumatori n. 12/16/DTC del 13 maggio 2016;

VISTA la nota del 16 giugno 2016 con cui la società Wind Telecomunicazioni S.p.A. ha trasmesso la propria memoria difensiva, contenente anche una proposta preliminare di impegni ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento;

SENTITA la società Wind Telecomunicazioni S.p.A. nel corso dell’audizione tenutasi in data 30 giugno 2016;

VISTA la nota del 6 luglio 2016 con la quale la società Wind Telecomunicazioni S.p.A. ha trasmesso la proposta definitiva di impegni;

VISTA la nota del 25 luglio 2016 con la quale la società Wind Telecomunicazioni S.p.A. ha trasmesso una integrazione di dati;

CONSIDERATO che la predetta proposta di impegni è stata trasmessa in assenza dei requisiti previsti dall’articolo 13 del Regolamento;

VISTA la nota del 2 agosto 2016 con cui è stata comunicata alla società Wind Telecomunicazioni S.p.A. l’inammissibilità della predetta proposta di impegni;

VISTA la nota dell’8 settembre 2016 con cui è stato disposto un supplemento istruttorio nei confronti della società Wind Telecomunicazioni S.p.A. al fine di acquisire ulteriori dati ed informazioni utili all’istruttoria e contenente la contestuale comunicazione di sospensione dei termini procedurali;

VISTA la nota del 28 settembre 2016 con cui Wind Telecomunicazioni S.p.A. ha dato riscontro alla richiesta di documenti ed informazioni dell’8 settembre 2016;

VISTA la nota del 10 ottobre 2016 con cui Wind Telecomunicazioni S.p.A. ha comunicato le misure adottate per rimuovere le conseguenze anticompetitive dell’illecito contestato;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la nota del 24 ottobre 2016 con cui Wind Telecomunicazioni S.p.A. ha comunicato la disponibilità ad adottare ulteriori misure per rimuovere le conseguenze anti competitive dell'illecito contestato;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

Nell'ambito delle attività di vigilanza svolte d'ufficio per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 8, comma 9, dell'Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR, in tema di cessazione e riattivazione della numerazione di tipo mobile, l'Autorità, con nota 23 dicembre 2015 ha richiesto alla società Wind Telecomunicazioni S.p.A. (di seguito: Wind o la Società) informazioni in merito: alla durata di una Sim Card prepagata, agli strumenti messi a disposizione del cliente per conoscerne la scadenza, alle modalità ed eventuali costi per l'utente per la riattivazione della propria numerazione mobile e personale. Con nota 13 gennaio 2016, la Società ha dato riscontro alla richiesta istruttoria.

Ulteriori verifiche sono state svolte, sempre d'ufficio, in data 26 febbraio e 1 marzo 2016, attraverso la consultazione del sito *web* www.wind.it.

Dall'esame di tutta la documentazione acquisita è emerso che la procedura adottata da Wind presenta evidenti difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, in quanto:

- le modalità informative non consentono al cliente di conoscere - con un preavviso di almeno trenta giorni - la data effettiva di sospensione della Sim e quella di cessazione della numerazione;
- è consentita la riattivazione gratuita (ed *on line*) dei servizi sulla medesima numerazione solo al cliente in possesso di altra Sim Wind ricaricabile attiva ed associata alla medesima anagrafica della Sim disattivata; in caso contrario il cliente, oltre a doversi recare presso un punto vendita aziendale, deve acquistare una nuova Sim Card ad un costo di 10 euro (con un euro di traffico incluso);
- non è, dunque, rispettata la disposizione secondo cui la riattivazione deve avvenire mediante procedure semplici entro quarantotto ore dalla richiesta salvo casi eccezionali;
- la previsione secondo cui la disattivazione può dipendere anche "*dal diverso termine previsto dalle specifiche condizioni del piano telefonico/opzione attivo sulla Carta SIM Ricaricabile*" ove intesa ad introdurre un termine inferiore ai 12 mesi dall'ultima ricarica è in contrasto con la normativa vigente.

Tanto premesso, con atto n. 12/16/DTC, è stato avviato un procedimento sanzionatorio per la violazione dell'articolo 8, comma 9, dell'Allegato A, alla delibera n. 8/15/CIR.

2. Deduzioni della Società



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La Società, con riferimento alla contestazione relativa alla violazione delle garanzie informative, assume di aver posto in essere una procedura conforme alla normativa vigente.

In particolare, Wind, rammentando che l'articolo 8, comma 9, dell'Allegato A alla delibera 8/15/CIR impone un preavviso di almeno 30 giorni, ritiene di aver adempiuto correttamente al detto obbligo, in quanto, con un preavviso di centoventi giorni dalla disattivazione della Sim e dunque di novanta giorni dalla sospensione del servizio di chiamata invia il seguente messaggio informativo: *“Gentile Cliente, al gg/mm/aa, la sua Sim risulta in scadenza nel mese di <MESE><ANNO>. Per rinnovarne la validità di ulteriori 13 mesi, con gli ultimi 30 giorni solo per la ricezione di chiamate ed SMS, le basterà effettuare una ricarica di qualsiasi importo. Per verificare la data di scadenza chiami il 4242”*.

La Società, inoltre, precisa di aver implementato una serie di informative talmente numerose che nella nota del 13 gennaio 2016 erano state dettagliate solo le ultime inviate, e ribadisce che il cliente viene informato della sospensione del servizio e della disattivazione della Sim in data *“già antecedentemente agli ultimi 34 giorni che precedono la scadenza della Sim”*.

Con riguardo alla seconda contestazione, relativa alla onerosità della procedura di riattivazione dei servizi sulla medesima numerazione, la Società sostiene che la procedura secondo cui il cliente debba recarsi presso un Punto Vendita per sostituire la Sim in caso di disattivazione per scadenza acquistandone una nuova, è una possibilità *“soltanto alternativa”* alla possibilità di sostituirla mediante altra Sim che il cliente abbia già intestata, in tal caso senza doversi recare presso un Punto Vendita né dovendo sostenere alcun costo.

Quanto alla terza contestazione, relativa alla mancata adozione di una procedura rapida e semplice per la riattivazione, la Società afferma che, se è riferita al fatto che il cliente debba recarsi presso un Punto Vendita per dotarsi di una nuova Sim, ciò dipende dalla circostanza che *“è tecnicamente impossibile - se non soggetto ad un ingente sforzo economico che la Scrivente non è in grado di sostenere - mantenere attive tutte le Sim, comprese quelle per le quali non sia intervenuto un evento di ricarica nei precedenti tredici mesi”*. Afferma inoltre che il cliente, essendo *“letteralmente invaso da informative che gli ricordano l'approssimarsi della scadenza”*, ha validi strumenti per evitare di recarsi presso un Punto Vendita. In ogni caso, una volta che il cliente si è recato presso il Punto Vendita, la Sim viene attivata *“nell'arco delle ore immediatamente successive”* e che è interesse dell'operatore procedere all'attivazione rapidamente onde non incorrere nell'erogazione di indennizzi automatici.

Infine, con riferimento alla quarta contestazione, la Società afferma che la detta previsione non introduce un termine inferiore ai dodici mesi dall'ultima ricarica, ma estende il periodo di validità delle prepagate *business* c.d. *“No Tax”* da dodici a ventiquattro mesi.

3. Valutazioni dell'Autorità



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

L'articolo 8, comma 9, dell'Allegato A, alla delibera n. 8/15/CIR stabilisce testualmente che *“i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche possono disporre, per i servizi di comunicazioni mobili e personali di tipo pre-pagato, la cessazione della relativa numerazione del cliente qualora non vengano intrattenuti con il cliente rapporti commerciali per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi. I fornitori di servizi che prevedono la sospensione del servizio entro tale periodo, comunque non prima dello scadere del dodicesimo mese dall'ultimo rapporto commerciale, informano il cliente della clausola in questione e consentono la riattivazione del servizio sulla medesima numerazione, mediante procedure semplici e senza alcun onere aggiuntivo per il cliente, entro quarantotto ore dalla richiesta salvo casi eccezionali, ferme restando, in ogni caso, le pertinenti disposizioni riguardanti il trattamento del credito residuo. I fornitori di servizi informano il cliente, con almeno trenta giorni in anticipo, sia della eventuale sospensione del servizio che della cessazione del numero”*.

Ratio della disposizione è quella di assicurare ai clienti una informazione trasparente ed efficace in ordine al periodo di utilizzo e di disponibilità della numerazione di tipo mobile e dunque di: a) garantire la funzionalità della numerazione per almeno dodici mesi dall'ultimo rapporto commerciale; b) informare il cliente, con preavviso di almeno trenta giorni, sia dell'eventuale sospensione del servizio che della cessazione del numero; c) consentire, mediante procedure semplici e non onerose per i clienti, la riattivazione della numerazione sospesa.

Tanto premesso, si osserva quanto segue.

Con riferimento alla prima contestazione, relativa alla violazione degli obblighi informativi, contrariamente a quanto assunto dalla Società, il preavviso con cui è informato il cliente, è inferiore a trenta giorni.

Ed invero, secondo quanto illustrato dalla Società nella nota del 13 gennaio 2016, più volte dalla stessa richiamata, gli avvisi informativi che riceve il cliente sono:

- un sms 10 giorni prima della scadenza del 12° mese (il sistema invia un sms ogni 48 ore: *“Questa sim sta per scadere. Dal gg/mm/aa avrà ulteriori 30 gg per ricevere chiamate ed sms. La invitiamo a caricare per continuare ad usare in nostri servizi”*);
- un sms 10 giorni prima della scadenza del 13° mese (il sistema invia un sms ogni 48 ore: *“Questa sim sta per essere disattivata. Può evitarlo ricaricando entro gg/mm/aa”*);
- una specifica fonia informativa, in caso di tentativo di chiamata, 34 giorni prima della scadenza del 12° mese nonché, dal 34° al 30° giorno precedente la scadenza del 13° mese (*“Gentile cliente Wind le ricorda che questa sim sta per scadere. Durante l'ultimo mese sarà possibile solo ricevere chiamate ed sms. Per continuare a fruire dei servizi e delle offerte commerciali di Wind le ricordiamo che basterà effettuare una ricarica di qualsiasi importo su questo numero. Per verificare la data esatta di scadenza chiami gratuitamente il 4242”*);
- una specifica fonia informativa, in caso di tentativo di chiamata, durante il 13° mese di sola ricezione (*“Gentile cliente le ricordiamo che nell'ultimo mese è*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

possibile solamente ricevere chiamate ed sms. Le basterà effettuare una ricarica di qualsiasi importo su questo numero per continuare a fruire dei servizi e delle offerte commerciali di Wind").

E' evidente che il cliente riceve un sms solo 10 giorni prima della scadenza del 12° mese e della scadenza del 13° mese e dunque con un preavviso inferiore ai trenta giorni, mentre ciò che il cliente potrebbe ricevere 34 giorni prima della scadenza del 12° mese (e dal 34° al 30° giorno precedente la scadenza del 13° mese) è una sola fonia informativa che però viene attivata solo in caso di tentativo di chiamata.

Ne consegue che nessuna delle dette modalità informative è in linea con le previsioni regolamentari dell'Autorità, in quanto i preavvisi inviati alla clientela in prossimità della sospensione e successiva disattivazione della numerazione sono programmati solo 10 giorni prima dell'evento in luogo dei 30 giorni contemplati dal citato articolo 8, comma 9, dell'Allegato A, alla delibera n. 8/15/CIR.

Va altresì notato che il testo del messaggio riportato in memoria non coincide con nessuno di quelli dettagliati nella nota del 13 gennaio 2016; diversamente, poi, da quanto assunto dalla Società, sia il messaggio di testo che quello fonico non indicano la data esatta di scadenza della Sim. Ciò lo si desume sia dai testi degli sms e della fonia informativa, di cui alla richiamata nota del 13 gennaio 2016, sia da quello del nuovo riportato in memoria che parimenti prevede che *"Per verificare la data di scadenza chiami il 4242"*.

A riprova di tanto si rammenta che tra le proposte di impegni figura proprio la modifica del testo informativo (da inviarsi quaranta giorni prima della disattivazione) con la precisa indicazione della data di scadenza della Sim.

Con riferimento a quanto dedotto in merito alla seconda e terza contestazione - rispetto dell'obbligo di recupero semplice e gratuito della numerazione - si osserva quanto segue.

E' stato pacificamente confermato dalla stessa Società che la procedura di recupero del numero è gratuita solo se il cliente sia in possesso di altra scheda ricaricabile attiva ed associata alla medesima anagrafica della Sim disattivata: in assenza il cliente è tenuto ad acquistarne una nuova al costo di 10 euro (con un euro di traffico incluso).

La Società ha, dunque, introdotto un ingiustificato onere economico a carico di tutti quei clienti che non possiedono altra Sim Wind attiva ed intestata alla medesima anagrafica, con ciò violando il disposto normativo e creando, altresì, una palese disparità di trattamento.

Né può essere condiviso l'assunto secondo cui l'obbligo di acquisto di una nuova Sim costituirebbe una possibilità "solamente alternativa" rispetto alla procedura gratuita, in quanto il cliente non ha una possibilità di scegliere tra le due procedure: se non ha altra scheda attiva è infatti obbligato all'acquisto.

Va infine evidenziato che è la stessa Società a ritenere non impossibile ma solo gravoso economicamente (non quantificandone però l'onere) mantenere attive le schede per le quali non sia intervenuto un evento di ricarica nei precedenti tredici mesi.

A ciò aggiungasi che l'Autorità, al fine di comprendere la portata della condotta contestata e l'impatto nei confronti degli utenti, ha chiesto alla Società, in data 8 settembre



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2016, di fornire informazioni di dettaglio concernenti: *a)* eventuale esistenza di una precedente procedura di recupero della numerazione disattivata/cessata completamente gratuita; in caso affermativo indicarne il periodo di vigenza; *b)* da quando è stata adottata la procedura onerosa di recupero della numerazione disattivata/cessata, i costi previsti, ed eventuali variazioni degli stessi; *c)* numero di disattivazioni/cessazioni effettuate fino alla data odierna, in ragione della mancata ricarica da parte dei clienti; *d)* numero di richieste di riattivazione, pervenute sino ad oggi, e modalità di gestione seguite; *e)* entità complessiva, fino alla data odierna, delle somme corrisposte dagli utenti per ottenere il recupero della numerazione disattivata/cessata.

La Società, con nota del 28 settembre 2016, ha fornito riscontro alle richieste formulate affermando che: “*1. Con riferimento ad una precedente procedura, gratuita, di recupero della numerazione disattivata/cessata, si precisa che la medesima è stata vigente dall’11 maggio 2011 al 16 dicembre 2012: con precisione, su richiesta del cliente veniva rimborsato il costo della sim pari a € 10. 2. La procedura onerosa di recupero della numerazione disattivata/cessata è stata adottata dal 1 gennaio 2009; dai sistemi informatici, non si ha più evidenza del periodo precedente. 3. Con riferimento al numero di disattivazioni/cessazioni effettuate per mancata ricarica da parte dei clienti si riporta in allegato (All.1) il relativo dettaglio riguardante gli anni 2015 e 2016. 4. Con riferimento al numero di richieste di riattivazione, si riporta in allegato (All.2) il numero di sim riattivate, a seguito di scadenza naturale, negli anni 2015 e 2016. 5. Con riguardo, infine, all’entità complessiva delle somme corrisposte dagli utenti per ottenere il recupero della numerazione disattivata/cessata, il dato è desumibile dal numero di riattivazioni effettuate (All. 2 cit.) moltiplicato per il costo unitario di € 10”.*

Dalle rese informazioni emerge che la Società ha introdotto, a far data dal 2009, una procedura onerosa di recupero della numerazione ed ha continuato ad applicarla senza soluzione di continuità, non potendosi considerarsi gratuita una procedura che diventa tale solo a seguito di richiesta del cliente come quella descritta *sub 1)*, per la quale peraltro non viene neppure indicato il *quantum* del rimborso effettuato.

Wind ha, dunque, posto in essere una condotta non conforme al dettato regolamentare sin dalla sua entrata in vigore (2010). L’entità complessiva degli importi corrisposti dai clienti per il recupero della numerazione cessata (23.708 Sim) è stimabile, per il periodo compreso dal 1 gennaio 2015 al luglio 2016, in euro 237.080,00. Ai medesimi clienti, la Società ha riconosciuto in sede di attivazione 23.708,00 euro come *bonus* di traffico. La Società, invece, non ha indicato, per il periodo precedente al gennaio 2015, il numero di riattivazioni effettuate, limitandosi a dichiarare di aver adottato, da maggio 2011 a dicembre 2012 una procedura gratuita a richiesta del cliente.

Successivamente, con nota del 10 ottobre 2016, la Società ha dichiarato di aver cessato la condotta contestata sin dall’avvio del procedimento in quanto a decorrere dal 1 maggio 2016 Wind accredita al cliente che abbia sostituito presso un Punto Vendita la Sim scaduta, l’importo di ulteriori 9 euro sulla Sim acquistata.

Infine, con nota del 24 ottobre 2016, la Società ha dichiarato di essere disposta ad adottare ulteriori misure per rimuovere le conseguenze anticompetitive dell’illecito, e



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

cioè a far retroagire al 1 gennaio 2016 il riaccredito dell'importo sostenuto dal cliente (9 euro) per l'acquisto della Sim.

La Società si è dunque impegnata a rimborsare sotto forma credito telefonico tutte le Sim riattivate da gennaio 2016 per un importo pari a 59.076,00.

Con riferimento alla quarta contestazione, si ritengono convincenti, con conseguente esclusione di responsabilità, le argomentazioni della Società.

In conclusione, si ritiene che la Società non abbia addotto, per tre delle contestazioni mosse, argomentazioni valide ai fini dell'esclusione della propria responsabilità e, per esse, pertanto, non può che confermarsi, quanto contestato in sede di avvio del procedimento sanzionatorio *de quo*.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00 ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del Codice;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 98, comma 17-*bis*, del Codice, nel caso di specie non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16, della legge n. 689/81;

RITENUTO, quindi, di dover determinare la sanzione pecuniaria per un importo pari a euro 340.000,00 (trecentoquarantamila/00) e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11, della legge n. 689/81:

A. Gravità della violazione

La Società ha leso il diritto degli utenti di conoscere con adeguato preavviso la decorrenza della sospensione ovvero cessazione dei servizi associati alla numerazione loro intestata. Inoltre, prevedendo la riattivazione gratuita (ed *on line*) dei servizi sulla medesima numerazione solo al cliente in possesso di altra Sim Wind ricaricabile attiva ed associata alla medesima anagrafica della Sim disattivata, ha violato la disposizione che impone la non onerosità della procedura di recupero. La condotta contestata, protraendosi dall'entrata in vigore dell'obbligo fino al 1 maggio 2016, può essere considerata di lunga durata e di consistente entità, sotto il profilo del danno cagionato agli utenti.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La Società, pur ribadendo nel corso del procedimento la correttezza del proprio operato, ha comunque comunicato di aver cessato la condotta adottando procedure operative per eliminare gli oneri addossati al cliente per la riattivazione della Sim. Segnatamente, già a partire dal 1 maggio 2016, la Società ha riaccreditato ai clienti l'importo sostenuto per l'acquisto della Sim; la medesima Società si è resa altresì



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

disponibile ad adottare ulteriori misure per rimuovere le conseguenze anticompetitive dell'illecito, impegnandosi a far retroagire al 1 gennaio 2016 il suddetto riaccredito.

C. Personalità dell'agente

La Società è dotata di una organizzazione interna idonea a garantire il corretto assolvimento degli obblighi regolamentari previsti dalla delibera n. 8/15/CIR.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione del fatturato netto realizzato dalla Società nell'esercizio di bilancio 2015 pari a 4.302 mln di euro, si ritiene congrua l'applicazione della sanzione come sopra determinata.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

che la Società Wind Telecomunicazioni S.p.A. non ha adottato una procedura conforme a quanto previsto dall'articolo 8, comma 9, dell'Allegato A, alla delibera n. 8/15/CIR in materia di cessazione delle numerazioni mobili e personali, condotta sanzionabile ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del Codice;

ORDINA

alla predetta società, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 340.000,00 (trecentoquarantamila/00) ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del Codice;

DIFFIDA

la predetta Società dal continuare a porre in essere le condotte contestate;

INGIUNGE

alla citata società, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti

esecutivi a norma dell'articolo 27, della citata legge n. 689/81, la somma di euro 340.000,00 (trecentoquarantamila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, con delibera n. 483/16/CONS*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT5400100003245348010237900 per l'imputazione della medesima



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

somma al capitolo 2379, capo X mediante bonifico sul conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria Provinciale dello Stato.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 483/16/CONS*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 3 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi